

DECISIONE N.ro 01/2013

**LA COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINARE**

composta dai Sigg.ri:

**Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente**  
**Avv. Anselmo CARLEVARO – Giudice**  
**Avv. Vanessa CARANCINI – Giudice**

riunita nella Camera di Consiglio in data 14 Febbraio 2013 per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. 18/2011, nei confronti del Sig. Emanuele CRIVELLARO, per la violazione degli art. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia;

- acquisito il fascicolo della Procura Federale;
- udite le conclusioni del Procuratore Federale;
- preso atto della mancata comparizione dell'incolpato.

**PREMESSO**

- Che con denuncia del Dirigente della ASD POLISPORTIVA BISSUOLA MESTRE, trasmessa dal Presidente Comitato Regionale Veneto in data 27.09.2011, veniva rappresentato il comportamento antisportivo tenuto dall'incolpato e dall'atleta Alessandro CERINI nei confronti dell'atleta Gisca TUDOR in occasione del Torneo Regionale di 4° Maschile svoltosi in Cinto Caomaggiore in data 25.09.2011;



## RILEVATO

- Che dall'esame delle relazioni presentate dai Giudici Arbitri per il Torneo in parola emerge che l'incontro tra l'incolpato ed il Sig. Alessandro CERINI sia stato fatto iniziare, in virtù di un accordo tra costoro intervenuto, sul punteggio di 2 set pari.
- Che le deposizioni rese per iscritto dai testi CERONI, DE CARLO e SIMEONI confermano, in buona sostanza, i fatti descritti nella denuncia e nelle relazioni dei Giudici Arbitri.

## RITENUTO

- Che il comportamento censurabile sopra descritto integra gli estremi dell'illecito previsto dall'art. 2 del Regolamento di Giustizia, poiché assolutamente idoneo ad alterare il regolare svolgimento di una gara.

## P.Q.M.


**Delibera all'unanimità** di comminare all'atleta Emanuele CRIVELLARO, per la violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia, **la sanzione della squalifica di cui all'art. 9, lettera c, del medesimo Regolamento per 5 mesi.**

## MANDA

Alla Segreteria Federale di comunicare la presente decisione all'interessato e al Procuratore Federale, a mezzo e-mail, telegramma e/o raccomandata A.R.


Così deciso in Roma, 13 Febbraio/20 Marzo 2013.

Il Presidente



(Avv. Eraldo Liberati)

Il Giudice



(Avv. Anselmo Carlevaro)

Il Giudice



(Avv. Vanessa Carancini)

Si avverte che avverso tale provvedimento è ammesso appello ai sensi degli artt. 28, 31 e 36 Regolamento di Giustizia entro dieci giorni dalla notifica della decisione.